Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 7 febbraio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. **923.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il primo comma dell'art. 212, riguardante la scuola di specializzazione in chirurgia generale, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in trentasei per anno di corso e complessivamente in centottanta iscritti per l'intero corso di studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. **924.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 350 e modificato con regio decreto del 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 873, relativo alla scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio di analisi cliniche, è modificato nel senso che il numero massimo degli allievi da ammettere alla scuola è elevato a sessanta per anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. **925.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina alla stessa facoltà dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, adottata il 17 febbraio 1978, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla quarta cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della stessa facoltà, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, adottata il 27 ottobre 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica quarta della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica n. 135 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Rosario Cassone e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla quarta cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Rosario Cassone, alla quarta cattedra omonima della medesima facoltà dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **926.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Bisacquino.

N. 926. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Bisacquino (Palermo), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **927.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Adrano.

N. 927. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Adrano (Catania), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **928.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri in Cinisello Balsamo.

N. 928. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Cinisello Balsamo (Milano), a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Sesto San Giovanni (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1979, n. **27.**

Modificazione all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro delle finanze dispone, almeno ogni triennio, la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito complessivo imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, è stato accertato dagli uffici delle imposte, ed ogni anno, la pubblicazione dell'elenco dei contribuenti sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — ROGNONI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 1978.

Trasferimento alle regioni a statuto ordinario del personale appartenente ai ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che delega il Governo ad emanare norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state trasferite o delegate funzioni amministrative statali alle regioni, ed in particolare quelle riguardanti il Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 112, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il quale stabilisce che sono messe a disposizione delle regioni, in relazione alle funzioni trasferite o delegate, con il medesimo decreto, contingenti di personale delle amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli indicati nel precedente comma, che tali contingenti sono da determinare con decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281;

Considerato che ai sensi del citato art. 112 il contingente di personale deve essere ripartito, con il medesimo decreto tra le regioni, tenendo conto delle richieste di ciascuna di esse;

Visto il parere della commissione interregionale citata in ordine ai criteri da seguire per la determinazione del contingente di personale;

Sentite le regioni;

Visto il punto 1) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1978, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 45, concernente la delega al Sottosegretario di Stato per i problemi della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro:

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione da porre a disposizione delle regioni è di complessive n. 57 unità ripartite come segue:

1) *Carriera dirigenziale*:
ruolo ispettori centrali - tab. IX - quadro *B* - dirigente superiore . . . . n. 1
ruolo amministrativo - tab. IX - quadro *A* - primo dirigente . . . . » 1
—
n. 2
—

2) *Carriera direttiva*:
ruolo amministrativo . . . . . n. 15
—

3) *Carriera di concetto*:
ruolo amministrativo . . . . n. 23
—

4) *Carriera esecutiva*:
ruolo amministrativo . . . . n. 14
—

5) *Carriera ausiliaria*:
ruolo amministrativo . . . . n. 3
—

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo viene ripartito per regione come segue:

1. — Regione Abruzzo

Carriera direttiva:
ruolo amministrativo . . . . n. 1
—

Carriera di concetto:
ruolo amministrativo . . . . n. 2
—

Carriera esecutiva:
ruolo amministrativo . . . . n. 2
—

2. — Regione Calabria

Carriera dirigenziale:
ruolo amministrativo - tab. IX - quadro *A* - primo dirigente . . . . n. 1
—

Carriera esecutiva:
ruolo amministrativo . . . . n. 1
—

3. — Regione Campania

Carriera direttiva:
ruolo amministrativo . . . . n. 6
—

Carriera di concetto:
ruolo amministrativo . . . . n. 1
—

Carriera esecutiva:
ruolo amministrativo . . . . n. 2
—

Carriera ausiliaria:
ruolo amministrativo . . . . n. 1
—

4. — Regione Emilia-Romagna

Carriera di concetto:
ruolo amministrativo . . . . n. 4
—

5. — Regione Lazio

Carriera ausiliaria:
ruolo amministrativo . . . . n. 1
—

6. — Regione Lombardia

Carriera dirigenziale:
ruolo ispettori centrali - tab. IX - quadro *B* - dirigente superiore . . . . n. 1
—

7. — Regione Marche

Carriera direttiva:
ruolo amministrativo . . . . n. 3
—

8. — Regione Molise

Carriera direttiva:
ruolo amministrativo . . . . n. 1
—

Carriera di concetto:
ruolo amministrativo . . . . n. 5
—

Carriera esecutiva:
ruolo amministrativo . . . . n. 2
—

Carriera ausiliaria:
ruolo amministrativo . . . . n. 1
—

9. — Regione Puglia

Carriera direttiva:
ruolo amministrativo . . . . n. 3
—

Carriera di concetto:

ruolo amministrativo . . . . n. 7

Carriera esecutiva:

ruolo amministrativo . . . . n. 7

10. — REGIONE TOSCANA

Carriera di concetto:

ruolo amministrativo . . . . n. 4

11. — REGIONE UMBRIA

Carriera direttiva:

ruolo amministrativo . . . . n. 1

Art. 3.

La messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito nel precedente articolo, è effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1978

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DEL RIO

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1979
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 200

(1055)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1978.

Trasferimento alle regioni a statuto ordinario del personale appartenente ai ruoli organici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che delega il Governo ad emanare norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state trasferite o delegate funzioni amministrative statali alle regioni, ed in particolare quelle riguardanti il Ministero per i beni culturali ed ambientali;

Visto l'art. 112, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il quale stabilisce che sono messe a disposizione delle regioni, in relazione alle funzioni trasferite o delegate, con il medesimo decreto, contingenti di personale delle amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli indicati nel precedente comma, che tali contingenti sono da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281;

Considerato che ai sensi del citato art. 112 il contingente di personale deve essere ripartito, con il medesimo decreto tra le regioni, tenendo conto delle richieste di ciascuna di esse;

Visto il parere della commissione interregionale citata in ordine ai criteri da seguire per la determinazione del contingente di personale;

Sentite le regioni;

Visto il punto 1) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1978, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 45, concernente la delega al Sottosegretario di Stato per i problemi della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del Ministero per i beni culturali ed ambientali da porre a disposizione delle regioni è di complessive n. 132 unità ripartite come segue:

1) *Carriera direttiva*:

ruolo amministrativo . . . . n. 3
ruolo architetti . . . . » 21

Totale . . . n. 24

2) *Carriera di concetto*:

ruolo segretari . . . . n. 14
ruolo disegnatori . . . . » 16
ruolo geometri . . . . » 4

Totale . . . n. 34

3) *Carriera esecutiva*:

ruolo coadiutori . . . . n. 17
ruolo assistenti . . . . » 17
ruolo operatori tecnici . . . . » 6

Totale . . . n. 40

4) *Carriera ausiliaria*:

ruolo custodi . . . . n. 34

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo viene ripartito per regione come segue:

1. — REGIONE ABRUZZO

Carriera direttiva:

ruolo architetti . . . . n. 1

Carriera di concetto:

ruolo segretari . . . . n. 1
ruolo disegnatori . . . . » 1

Carriera esecutiva:

ruolo coadiutori . . . . n. 1
ruolo assistenti . . . . » 1

Carriera ausiliaria:

ruolo custodi . . . . n. 2

Totale . . . . n. 7

2. — REGIONE BASILICATA

Carriera direttiva:

ruolo architetti . . . . n. 1

3. — REGIONE CALABRIA

Carriera direttiva:

ruolo architetti . . . . n. 1

Carriera esecutiva:

ruolo coadiutori . . . n. 2

Totale . . . n. 3

4. — REGIONE CAMPANIA

Carriera direttiva:

ruolo architetti . . . . n. 1

Carriera di concetto:

ruolo segretari . . . . n. 2
ruolo disegnatori . . . . » 1

Carriera esecutiva:

ruolo coadiutori . . . . n. 6
ruolo assistenti . . . . » 4

Carriera ausiliaria:

ruolo custodi . . . . n. 20

Totale . . . n. 34

5. — REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Carriera direttiva:

ruolo architetti . . . . n. 2

Carriera esecutiva:

ruolo coadiutori . . . . n. 1
ruolo assistenti . . . . » 1

Totale . . . n. 4

6. — REGIONE LAZIO

Carriera direttiva:

ruolo amministrativo . . . . n. 1
ruolo architetti . . . . » 1

Carriera di concetto:

ruolo segretari . . . . n. 3
ruolo disegnatori . . . . » 2
ruolo geometri . . . . » 1

Carriera esecutiva:

ruolo coadiutori . . . . n. 1
ruolo assistenti . . . . » 1
ruolo operatori tecnici . . . . » 2

Carriera ausiliaria:

ruolo custodi . . . . n. 1

Totale . . . n. 13

7. — REGIONE LIGURIA

Carriera direttiva:

ruolo amministrativo . . . . n. 1
ruolo architetti . . . . » 1

Carriera di concetto:

ruolo disegnatori . . . . n. 2

Carriera esecutiva:

ruolo coadiutori . . . . n. 1
ruolo assistenti . . . . » 1

Totale . . . n. 6

8. — REGIONE LOMBARDIA

Carriera direttiva:

ruolo amministrativo . . . . n. 1
ruolo architetti . . . . » 3

Carriera di concetto:

ruolo disegnatori . . . . n. 1

Carriera esecutiva:

ruolo assistenti . . . . n. 1

Totale . . . n. 6

9. — REGIONE MARCHE

Carriera direttiva:

ruolo architetti . . . . n. 1

Carriera di concetto:

ruolo segretari . . . . n. 1
ruolo disegnatori . . . . » 1
ruolo geometri . . . . » 1

Carriera esecutiva:

ruolo coadiutori . . . . n. 1
ruolo assistenti . . . . » 1

Carriera ausiliaria:

ruolo custodi . . . . n. 4

Totale . . . n. 10

10. — REGIONE MOLISE

Carriera di concetto:

ruolo disegnatori . . . . n. 1

Totale . . . n. 1

11. — REGIONE PIEMONTE

Carriera direttiva:

ruolo architetti . . . . n. 2

Carriera di concetto:

ruolo segretari . . . . n. 1
ruolo disegnatori . . . . » 1

Totale . . . n. 4

12. — REGIONE PUGLIA

Carriera direttiva:

ruolo architetti . . . . n. 1

Carriera di concetto:

ruolo segretari . . . . n. 2

Carriera esecutiva:

ruolo assistenti . . . . n. 2

Totale . . . n. 5

13. — REGIONE TOSCANA

Carriera direttiva:

ruolo architetti . . . . n. 3

Carriera di concetto:

ruolo segretari . . . . n. 1
ruolo disegnatori . . . . » 2

Carriera esecutiva:

ruolo coadiutori . . . . n. 2

Carriera ausiliaria:

ruolo custodi . . . . n. 2

Totale . . . n. 10

14. — REGIONE UMBRIA

Carriera direttiva:

ruolo architetti . . . . n. 1

Carriera di concetto:

ruolo segretari . . . . n. 2
ruolo disegnatori . . . . » 2

Totale . . . n. 5

15. — REGIONE VENETO

Carriera direttiva:

ruolo architetti . . . . n. 2

Carriera di concetto:

ruolo segretari . . . . n. 1
ruolo disegnatori . . . . » 2
ruolo geometri . . . . » 2

Carriera esecutiva:

ruolo coadiutori . . . . n. 2
ruolo assistenti . . . . » 5
ruolo operatori tecnici . . . . » 4

Carriera ausiliaria:

ruolo custodi . . . . n. 5

Totale . . . n. 23

Art. 3.

La messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito nel precedente articolo è effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1978

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DEL RIO

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 53

(1056)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 1979.

Sostituzione di un componente della commissione tecnica di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1977, con il quale si è proceduto alla costituzione della commissione tecnica di cui all'articolo 113 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che il prof. Egidio Tosato, designato dal Consiglio dei Ministri, ha presentato le dimissioni da componente della commissione tecnica anzidetta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Tosato da componente della commissione tecnica stessa;

Vista la designazione effettuata dal Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Fausto Cuocolo, designato dal Consiglio dei Ministri, è nominato componente della commissione tecnica di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in sostituzione del prof. Egidio Tosato, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1979

Il Presidente: ANDREOTTI

(1104)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1979.

Nomina della delegazione degli enti indicati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni nel riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 27 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il proprio decreto 12 settembre 1975, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, relativo alla classificazione degli enti di cui alla tabella allegata alla legge citata n. 70/1975 ai sensi dell'art. 20 della legge medesima;

Visto il proprio decreto in data 12 settembre 1975, con il quale si è provveduto alla nomina della prima delegazione degli enti, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 70/1975;

Vista la designazione dei presidenti degli enti interessati contenuta nella nota del 25 gennaio 1979;

Ritenuto di dover procedere alla ricomposizione della delegazione che dovrà procedere alle trattative con le organizzazioni sindacali ai sensi degli articoli 28 e seguenti della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione di cui all'art. 27 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è composta dai rappresentanti degli enti, distinti per categoria, e, in ciascuna categoria, secondo la classificazione di livelli prevista dall'art. 20 della legge stessa ed effettuata con il decreto citato in premessa:

Reggio dott. Giuseppe, Tacconi dott. Luciano e Bruni dott. Danilo, per gli enti di prima categoria in rappresentanza rispettivamente di quelli classificati al primo, secondo e terzo livello ai sensi dell'art. 20 della legge n. 70/1975;

Savini Nicci dott. Angelo e Arcaroli prof. Giuseppe, per gli enti di seconda categoria in rappresentanza rispettivamente di quelli classificati al secondo e terzo livello ai sensi dell'art. 20 della legge n. 70/1975;

Pandolfo avv. Michele e Cantù ing. Giorgio, per gli enti di terza categoria in rappresentanza rispettivamente di quelli classificati al secondo e terzo livello ai sensi dell'art. 20 della legge n. 70/1975;

Carpi De Resmini avv. Filippo, Borrini dott. Carlo e Arru avv. Antonio, per gli enti di quarta categoria in rappresentanza rispettivamente di quelli classificati al primo, secondo e terzo livello ai sensi dell'art. 20 della legge n. 70/1975;

Carraro dott. Franco, Berardelli dott. Guido e Spagnoli dott. Giovanni, per gli enti di quinta categoria in rappresentanza rispettivamente di quelli classificati al primo, secondo e terzo livello ai sensi dell'art. 20 della legge n. 70/1975;

Quagliariello prof. Ernesto, Zichichi prof. Antonio e Dominici prof Pietro, per gli enti di sesta categoria in rappresentanza rispettivamente di quelli classificati al primo, secondo e terzo livello ai sensi dell'art. 20 della legge n. 70/1975;

Carrelli prof. Antonio e Reale prof. Lorio, per gli enti di settima categoria in rappresentanza rispettivamente di quelli classificati al secondo e terzo livello ai sensi dell'art. 20 della legge n. 70/1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Presidente: ANDREOTTI

(1103)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga al 31 dicembre 1979 della validità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1964 sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto del 26 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni contenute nel proprio decreto dell'11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa, di cui all'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti ai fini del conseguimento degli indennizzi e dei contributi erogabili in unica soluzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89;

Ritenuto che, perdurando le condizioni per le quali sono state prorogate le disposizioni di cui sopra, si rende opportuno continuare ad assicurare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al proprio decreto 11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile oppure ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra e che intendono prestare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti, debbono darne comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Sulle somme che verranno pagate fino al 31 dicembre 1979 ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, sarà operata una detrazione nella misura dello 0,30 per cento.

In relazione alle detrazioni operate in base al precedente comma, alla fine di ogni trimestre potranno essere corrisposti agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2 acconti contenuti nel limite dello 0,25 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 126

(929)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, in Teramo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1978 e 20 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 marzo 1978 all'8 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo, è prolungata fino al 4 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Teramo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1009)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanchierico, con sede e stabilimento in Bolgare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sanchierico, con sede e stabilimento in Bolgare (Bergamo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanchierico, con sede e stabilimento in Bolgare (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

(1011) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Proroga a cinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma, in Rivoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Silma di Rivoli (Torino);

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 al 14 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma di Rivoli (Torino), è prolungata fino all'11 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1012)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalcavi, in Genova-Fegino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalcavi di Genova-Fegino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalcavi di Genova-Fegino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 aprile 1978 al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1010)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umbria elettrica, in Umbertide.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Umbria elettrica di Umbertide (Perugia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umbria elettrica di Umbertide (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 giugno 1978 al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1013)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Francesco De Ciantis, in Sora.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale dell S.p.a. Mobilificio Francesco De Ciantis di Sora (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Francesco De Ciantis di Sora (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1978 al 15 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1014)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sisas, in Milano e stabilimenti in Pioltello e Rodano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sisas, con sede legale in Milano e stabilimenti in Pioltello e Rodano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sisas, con sede legale in Milano e stabilimenti in Pioltello e Rodano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 gennaio 1978 al 23 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1016)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Conciaria Italpelli, in Colonnella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Conciaria Italpelli di Colonnella (Teramo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Conciaria Italpelli di Colonnella (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1978 al 29 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1015)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Modalità relative alla certificazione per l'erogazione di trasferimenti da parte del Ministero dell'interno per il pareggio dei bilanci provinciali e comunali per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, col quale viene disposto che il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, è assicurato, per l'anno 1979, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno determinate sulla base di apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario;

Ritenuto che il versamento di tali erogazioni nonchè della quarta rata trimestrale di cui all'art. 1 della citata legge è subordinato alla presentazione della predetta certificazione da parte di tutti i comuni e le provincie;

Considerato che le modalità relative alla certificazione devono essere indicate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della predetta legge;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Tutti i comuni e le provincie devono compilare un certificato conforme all'allegato modello che fa parte integrante del presente decreto.

Entro dieci giorni dalla data in cui il bilancio 1979 è divenuto esecutivo e comunque non oltre il 30 giugno 1979, il certificato dovrà essere trasmesso in triplice copia alla prefettura che provvederà ad inviarne due al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, ed una al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Nel certificato dovranno essere indicate:

A) Le spese correnti — escluse quelle *una tantum* — risultanti dal bilancio di previsione 1978 approvato dall'organo regionale di controllo, con le eventuali variazioni apportate al bilancio stesso, così distinte:

a-1) spese correnti previste nel titolo I del bilancio;

a-2) maggiori spese per le funzioni trasferite col decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 in conseguenza della rideterminazione prevista dal secondo e terzo comma dell'art. 4 della legge n. 843/1978;

a-3) spese di natura corrente di stabilimenti speciali previste nel titolo IV del bilancio oppure in bilanci allegati.

B) L'ammontare delle seguenti spese del 1978 che dovranno essere detratte dal complesso delle spese correnti del 1978:

b-1) spese per il personale, il cui onere sia stato comunque considerato nel bilancio di previsione; spese di personale per le quote di corrispettivo riferite al costo suscettibile di revisione prezzi per patto contrattuale, esclusivamente in dipendenza di miglioramenti economici portati da contratti collettivi di lavoro a livello nazionale e per gli scatti di contingenza; spese per il personale relative a consorzi, aziende e servizi di nettezza urbana comunque gestiti, con esclusione degli oneri del personale di ogni altra azienda speciale;

b-2) interessi passivi su mutui (compresi quelli di preammortamento e quelli di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 2/1977) e su anticipazioni di tesoreria;

b-3) perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto municipalizzate, provincializzate e consortili;

b-4) perdite di gestione di altre aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili che non siano state già escluse dalla precedente lettera *A*);

b-5) contributi a ripiano delle gestioni di stabilimenti speciali;

b-6) contributi con i quali i comuni e le provincie concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per i servizi di trasporto gestiti in forma diversa dovuti in base ad atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi;

b-7) spese interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti statali o regionali con vincolo di specifica destinazione;

b-8) ammortamento dei beni patrimoniali di cui alla sezione VI per le provincie ed alla sezione IX per i comuni, che come posta non finanziaria non dà titolo alla determinazione dell'espansione di spesa;

b-9) poste correttive e compensative delle entrate, quali fitti figurativi e partite similari.

C) L'espansione delle spese in misura percentuale non superiore a quella stabilita nell'art. 4 della legge, calcolata sulla differenza tra le spese indicate alla precedente lettera *A*) ed il totale delle spese indicate alla precedente lettera *B*).

D) Le spese correnti previste nel bilancio 1979, distintamente per:

d-1) personale, il cui onere sia comunque a carico dell'ente locale, al netto delle spese di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 702/1978 convertito, con modificazioni, nella legge n. 3/1979; spese di personale per le quote di corrispettivo riferite al costo suscettibile di revisione prezzi per patto contrattuale, esclusivamente in dipendenza di miglioramenti economici portati da contratti collettivi di lavoro a livello nazionale e per gli scatti di contingenza; spese per il personale relative a consorzi, aziende e servizi di nettezza urbana comunque gestiti, con esclusione degli oneri del personale di ogni altra azienda speciale;

d-2) interessi passivi relativi a mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1978; a mutui che entreranno in ammortamento nel corso del 1979 in virtù di contratti perfezionati prima del 31 dicembre 1978; ad anticipazioni di tesoreria calcolati con un'esposizione di durata non superiore a tre mesi;

d-3) perdita di esercizio delle aziende speciali di trasporto presunta per il 1979 per un importo non superiore a quello iscritto nel bilancio 1978, eventualmente rideterminato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 843/1978 e maggiorato fino al limite massimo del 10 per cento;

d-4) contributi con i quali i comuni e le provincie concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizi di trasporto gestiti in forma diversa, dovuti in base ad atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi, per un importo non superiore a quello iscritto nel bilancio 1978, eventualmente rideterminato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 843/1978 e maggiorato fino al limite massimo del 10 per cento;

d-5) servizi interamente coperti da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione.

E) L'importo delle quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui.

F) Le entrate di parte corrente previste nel bilancio 1979, comprese le erogazioni di cui all'art. 1 della legge n. 843/1978 ed al netto delle entrate *una tantum* e delle partite che si compensano nella spesa quali fitti figurativi e poste similari, così distinte:

f-1) entrate tributarie;

f-2) entrate per compartecipazione a tributi erariali;

f-3) entrate extratributarie, comprese tutte le erogazioni di cui all'art. 1 della legge n. 843/1978 ed escluse le entrate che deriveranno agli enti locali in esecuzione dell'art. 2 della legge stessa;

f-4) entrate di natura corrente degli stabilimenti speciali, previste nel titolo VI del bilancio, oppure in bilanci allegati.

G) L'importo del trasferimento a carico dello Stato, risultante dalla differenza fra la somma algebrica dei dati di cui alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*) e l'importo complessivo di cui alla precedente lettera *F*).

Art. 3.

Nel certificato saranno indicati:

1) le spese *una tantum* che dovranno essere interamente finanziate con mezzi di egual natura, compreso l'avanzo di amministrazione, e comunque diversi dal trasferimento a carico dello Stato;

2) l'importo del fondo accantonato per la spesa di personale indicata all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, che non deve essere compreso nel totale delle spese di cui alla precedente lettera *D*) e che sarà coperto soltanto a consuntivo entro il 31 marzo 1980, con le modalità di cui all'art. 12 della legge n. 843/1978.

Art. 4.

Ai soli fini della determinazione del trasferimento a carico dello Stato per il pareggio dei bilanci 1979, non sono considerate tra le spese correnti le eventuali maggiori perdite di gestione delle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili di trasporto accertate in

più a carico del bilancio 1978, nonchè i contributi a pareggio delle aziende diverse da quelle di trasporto, in quanto alla loro copertura deve farsi fronte con appositi mutui, a norma dell'art. 4, penultimo comma, e dell'art. 10 della legge n. 843/1978.

Agli stessi fini sono considerati appartenenti al Mezzogiorno gli enti locali il cui territorio è compreso in tutto o nella maggior parte nelle zone indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali opera la Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 5.

I trasferimenti previsti nell'art. 12 della legge numero 843/1978 e risultanti dalla lettera *G*) del certificato saranno corrisposti dal Ministero dell'interno detraendovi le entrate che saranno attribuite agli enti locali in esecuzione dell'art. 2 della stessa legge.

Art. 6.

Nel certificato dovranno essere indicati, distintamente per titoli, i dati complessivi dei risultati della gestione del 1978, desunti dal verbale di chiusura, e quelli della previsione del 1979, desunti dal bilancio deliberato ed esecutivo a norma di legge.

Art. 7.

Il certificato di cui agli articoli precedenti, redatto in ogni sua parte — senza aggiunte od omissioni — costituisce titolo per la determinazione del trasferimento per assicurare il pareggio del bilancio 1979 e per la corresponsione della quarta trimestralità di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 1 della legge n. 843 del 1978.

Un prospetto contenente i dati di cui ai precedenti articoli 2 e 3 deve essere allegato al bilancio di previsione del 1979.

Art. 8.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1979
Registro n. 3 Interno, foglio n. 206

COMUNE O PROVINCIA DI . . . .

Codice ente . . . . . .

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante tra l'altro disposizioni in materia di finanza locale;

Visto il decreto ministeriale del 26 gennaio 1979, concernente le modalità per le erogazioni a carico dello Stato per assicurare il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1979;

Ritenuto che il versamento di tali erogazioni nonchè della quarta rata trimestrale di cui all'art. 1 della citata legge è subordinato alla produzione della presente certificazione;

Visto il bilancio di previsione per il 1979;

Visti gli atti d'ufficio;

Certifica:

1) che il bilancio di previsione per l'anno 1979, deliberato con atto consiliare n. . . . . del . . . . pareggia nella complessiva somma di L. . . . . . . ivi comprese L. . . . . per contabilità speciali;

2) che il predetto bilancio è esecutivo ai sensi di legge ed il suo pareggio è assicurato { con / senza (1) il trasferimento a carico del bilancio dello Stato di cui all'art. 12 della legge n. 843/1978, come risulta dal seguente prospetto:

A) Spese correnti del 1978, al netto delle spese *una tantum*, risultanti dal bilancio di previsione approvato dall'organo regionale di controllo con le eventuali variazioni apportate al bilancio stesso e dal seguente calcolo:

			Codice
a-1) spese correnti del titolo I	L.		01
a-2) maggiori spese per le funzioni trasferite col decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 in conseguenza della rideterminazione prevista al secondo e terzo comma dell'art. 4 della legge n. 843/1978	»		02
a-3) spese di natura corrente di stabilimenti speciali, come specificato nel citato decreto	»		03
Totale (codici 01 + 02 + 03) . . .		L.	04

B) Spese del 1978 da detrarre relative alle seguenti voci desunte dallo stesso atto sopradescritto:

b-1) personale, il cui onere sia stato comunque considerato nel bilancio di previsione, come specificato nel citato decreto .	L.		05
b-2) interessi passivi su mutui e su anticipazioni di tesoreria, come specificato nel citato decreto	»		06

(1) Cancellare la voce che non interessa.

			Codici
b-3) perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto municipalizzate, provincializzate e consortili	L.		07
b-4) perdita di gestione di altre aziende municipalizzate, provincializzate e consortili (se non è stata già esclusa dalla lettera *A*)	»		08
b-5) contributi a ripiano delle gestioni di stabilimenti speciali	»		09
b-6) contributi per servizi di trasporto	»		10
b-7) servizi interamente coperti da corrispondenti finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione . . .	»		11
b-8) ammortamento dei beni patrimoniali, di cui alla sezione VI per le province ed alla sezione IX per i comuni . . .	»		12
b-9) poste correttive e compensative dell'entrata, quali fitti figurativi e partite similari	»		13
		L. . .	14
Differenza (codici 04 — 14) . .		L.	15
C) Aumento del . . . . % (1) sulla differenza (codice 15)		»	16
D) Spese correnti previste nel 1979, per le seguenti voci:			
d-1) personale, con onere per legge comunque a carico dell'ente locale, al netto delle spese di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 702/1978, convertito in legge n. 3/1979 come specificato nel citato decreto	L. . . .		17
d-2) interessi passivi relativi a mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1978; a mutui che entreranno in ammortamento nel corso del 1979 in virtù di contratti perfezionati prima del 31 dicembre 1978; ad anticipazioni di tesoreria calcolati con un'esposizione di durata non superiore a tre mesi . .	» . . .		18
d-3) perdita di esercizio delle aziende di trasporto presunta per il 1979	»		19
d-4) contributi per servizi di trasporto, come specificato nel citato decreto	»		20
d-5) servizi interamente coperti da corrispondenti finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione . . .	»		21
		L. . .	22
Totale (codici 15 + 16 + 22) . .		L.	23
E) Quote di capitale del 1979 comprese nelle rate di ammortamento dei mutui, desunte dal titolo III		»	24
Totale complessivo (codici 23 + 24) . . .		L. . . .	25
F) Entrate di parte corrente previste nel bilancio 1979, al netto delle entrate *una tantum* e delle partite che si compensano nella spesa, quali fitti figurativi e partite similari, così distinte:			
f-1) entrate tributarie	L.		26
f-2) entrate per compartecipazioni a tributi erariali	»		27
f-3) entrate extratributarie, comprese tutte le erogazioni di cui all'art. 1 della legge n. 843/1978 (2) . .	» .		28
f-4) entrate di natura corrente degli stabilimenti speciali, previste nel titolo VI oppure in bilanci allegati	»		29
		L. . .	30
G) Differenza { attiva / passiva } (3) (codici 25 — 30)		L.	31

3) che le spese *una tantum* previste in L. . . . . sono interamente finanziate con mezzi di ugual natura e comunque diversi dal trasferimento a carico dello Stato; 32

4) che l'importo del fondo di L. . . . . accantonato per la spesa di personale di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto n. 702/1978 convertito, con modificazioni, nella legge n. 3/1979 non è compreso nel totale delle spese di cui alla precedente lettera *D*) e sarà coperto a consuntivo entro il 31 marzo 1980 con le modalità di cui all'art. 12 della legge n. 843/1978; 33

5) che i dati complessivi della gestione del 1978, desunti dal verbale di chiusura, e quelli della previsione del 1979, desunti dal bilancio deliberato ed esecutivo a norma di legge, sono i seguenti:

---

(1) Aumento non superiore al 13% per gli enti locali il cui territorio è compreso in tutto o per la maggior parte nelle zone indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali opera la Cassa per il Mezzogiorno - Aumento non superiore all'11% per gli altri enti.

(2) Escluse le entrate che deriveranno agli enti locali in esecuzione dell'art. 2 della legge n. 843/1978.

(3) Cancellare la voce che non interessa. La differenza attiva (eccedenza di entrate) può essere destinata ad investimenti o ulteriori spese correnti. La differenza passiva va coperta col contributo a pareggio di cui al citato art. 12 della legge n. 843/1978.
La differenza passiva sarà erogata al netto delle entrate che saranno attribuite in esecuzione dell'art. 2 della legge n. 843/1978.

Tit.	ENTRATE Denominazione	Verbale di chiusura 1978 (1)	Codice	Previsione 1979 approvata	Codice
	Avanzo di amministrazione			....	48
I	Tributarie	....	34	....	49
II	Compartecipazioni	....	35	....	50
III	Extratributarie	....	36	....	51
IV	Alienazioni, ecc.	....	37	....	52
V	Assunzione di prestiti	....	38	....	53
VI	Contabilità speciali	....	39	....	54
	Residui attivi 1977 e precedenti	....	40	—	
	Totali	....	41	....	55
	SPESE				
	Disavanzo di amministrazione			....	56
I	Correnti	....	42	....	57
	Personale			....	58
	Acquisto beni e servizi			....	59
	Trasferimenti			....	60
	Interessi			....	61
	Poste correttive e compensative delle entrate			....	62
	Ammortamenti			....	63
	Somme non attribuibili			....	64
II	Conto capitale	....	43	....	65
	Beni e opere immobiliari			....	66
	Beni mobili, macchinari e attrezzature			....	67
	Trasferimenti			....	68
	Partecipazioni azionarie e conferimenti			....	69
	Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive			....	70
	Concessione di crediti e anticipazioni per finalità non produttive			....	71
	Somme non attribuibili			....	72
III	Rimborso di prestiti	....	44	....	73
IV	Contabilità speciali	....	45	....	74
	Residui passivi 1977 e precedenti	....	46	—	
	Totali	....	47	....	75

. . ., lì . . . . .

Il segretario *Il sindaco o il presidente*

. . . .

(1) I dati relativi ai sei titoli dell'entrata indicano gli accertamenti di competenza (riscossi e da riscuotere); i dati relativi ai residui 1977 e retro indicano le riscossioni effettuate nell'anno per i residui, compreso il fondo cassa iniziale, ed i residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1978.

I dati relativi ai quattro titoli della spesa indicano gli impegni di competenza (pagati e da pagare); i dati relativi ai residui 1977 e retro indicano i pagamenti effettuati nell'anno per i residui, compreso la deficienza iniziale di cassa, ed i residui rimasti da pagare al 31 dicembre 1978.

La differenza algebrica fra il totale delle entrate ed il totale delle spese rappresenta l'avanzo o il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1978.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXXXI Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia - Fieragricola », « XXXII Salone della macchina agricola », « XI Salone delle tecniche nuove », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LXXXI Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia - Fieragricola », « XXXII Salone della macchina agricola », « XI Salone delle tecniche nuove », che avranno luogo a Verona dal 10 al 18 marzo 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(1033)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos Electronics, in Soriano nel Cimino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cos Electronics di Soriano nel Cimino (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos Electronics, di Soriano nel Cimino (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 marzo 1978 al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1008)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti H. Roberts & C., con sede in Firenze e stabilimenti in Firenze e Calenzano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manetti H. Roberts & C., con sede legale in Firenze e stabilimenti in Firenze e Calenzano (Firenze), con effetto dal 1° marzo 1977;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti H. Roberts & C., con sede legale in Firenze e stabilimenti in Firenze e Calenzano (Firenze), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1007)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3084/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni.

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3085/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che modifica, in particolare per quanto riguarda le parità monetarie da utilizzare, il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonchè il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 come pure il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 relativi a determinate misure particolari.

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3086/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello statuto.

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3087/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo all'adeguamento del coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in servizio e domiciliati in Italia.

Regolamento (CEE) n. 3088/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1978/1979, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonchè la percentuale dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.

Regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3090/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3091/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3092/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3093/78 della commissione del 28 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3094/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3095/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3096/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Decisione n. 3097/78/CECA della commissione, del 22 dicembre 1978, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1979 e modifica la decisione n. 3/52/CECA, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA.

Regolamento (CEE) n. 3098/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, che fissa gli importi di cui sono ridotti gli oneri applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 3099/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3100/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3101/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3102/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 369 *del* 29 *dicembre* 1978

(342/C)

Regolamento (CEE) n. 3103/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 371 *del* 30 *dicembre* 1978

(343/C)

Regolamento (CEE) n. 3104/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3105/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3106/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3107/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3108/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3109/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3110/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3111/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3112/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3113/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3114/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 3115/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1979, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3116/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3117/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° gennaio 1979, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3118/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3119/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3120/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3121/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3122/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 3123/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 3124/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 3125/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 3126/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 3127/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3128/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3129/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3130/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, relativo alla determinazione dei centri d'intervento per l'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3131/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, relativo al ricorso alla procedura di gara per la fissazione dei prelievi nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3132/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, che modifica l'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1058/77 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e di taluni prodotti contenenti olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3133/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, relativo alla vendita dell'olio di oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 3134/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva per la campagna 1978-1979.

Regolamento (CEE) n. 3135/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, relativo alla fissazione del prelievo per le olive e i residui della produzione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3136/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, relativo alle modalità d'applicazione del regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3137/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3008/78 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma o (sazuma), le clementine, i wilkings e altri ibridi simili di agrumi originari dell'Algeria.

Regolamento (CEE) n. 3138/78 della commissione, del 29 dicembre 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Decisione n. 3139/78/CECA della commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa prezzi minimi per i nastri larghi a caldo, e laminati mercantili e i tondi per cemento armato.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3024/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2752/78 per la campagna 1978/1979 per quanto concerne le organizzazioni di produttori di olio d'oliva pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 359 del 22 dicembre 1978.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3095/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 369 del 29 dicembre 1978.

Pubblicati nel n. L 370 *del* 30 *dicembre* 1978

(344/C)

Raccomandazione n. 3140/78/CECA della commissione, del 29 dicembre 1978, relativa ai diritti antidumping istituiti per certi prodotti siderurgici.

Pubblicata nel n. L 372 *del* 30 *dicembre* 1978.

(345/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Avviso di rettifica

Nell'annuncio di una richiesta di referendum popolare, pubblicato a pag. 1091 della *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 2 gennaio 1979, il quesito va così formulato: « Volete voi l'abrogazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, recante "Disciplina delle locazioni di immobili urbani"? ».

(1111)

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Ciappazzi » di Castroreale

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1769, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Ciappazzi » di Castroreale (Messina).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(977)

Autorizzazione al laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Calabria, reparto medico-micrografico, ad eseguire analisi microbiologiche di acque minerali.

Con decreto 11 dicembre 1978, n. 1809, il reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Calabria è stato autorizzato ad effettuare analisi microbiologiche di acque minerali.

(978)

Autorizzazione al laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano ad eseguire analisi chimiche e microbiologiche di acque minerali.

Con decreto 11 dicembre 1978, n. 1810, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano è stato autorizzato ad effettuare analisi chimiche e microbiologiche di acque minerali.

(979)

Autorizzazione al laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ancona, reparto medico-micrografico, ad eseguire analisi microbiologiche di acque minerali.

Con decreto 11 dicembre 1978, n.1808, il reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ancona è stato autorizzato ad effettuare analisi microbiologiche di acque minerali.

(980)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Salerno

Con decreto 20 novembre 1978, n. 3235, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno già alveo del torrente Mercatello in comune di Salerno segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 31 mappali 481 (mq 11); 482 (mq 202); 483 (mq 53); 484 (mq 12); 485 (mq 78); 486 (mq 27); 487 (mq 237) e 488 (mq 1); della superficie complessiva di mq 621 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 9 dicembre 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Salerno; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(659)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 2 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	847,45	847,45	847,55	847,45	847,50	847,40	847,55	847,45	847,45	847,45
Dollaro canadese	706,05	706,05	705,75	706,05	706,30	706,05	706,26	706,05	706,05	706,05
Marco germanico	449,72	449,72	449,50	449,72	449,60	449,70	449,64	449,72	449,72	449,70
Fiorino olandese	416,80	416,80	416,90	416,80	416,75	416,75	416,88	416,80	416,80	416,80
Franco belga	28,605	28,605	28,60	28,605	28,60	28,55	28,608	28,605	28,605	28,60
Franco francese	196,04	196,04	196,50	196,04	196 —	196,01	196,09	196,04	196,04	196,05
Lira sterlina	1678,45	1678,45	1678 —	1678,45	1678 —	1678,40	1678,75	1678,45	1678,45	1678,45
Corona danese	162,93	162,93	162,90	162,93	162,80	162,90	162,89	162,93	162,93	162,95
Corona norvegese	164,19	164,19	164,15	164,19	164,90	164,15	164,23	164,19	164,19	164,20
Corona svedese	191,83	191,83	191,90	191,83	191,90	191,80	191,80	191,83	191,83	191,85
Franco svizzero	495,15	495,15	495,80	495,15	495,75	495,10	495,26	495,15	495,15	495,15
Scellino austriaco	61,288	61,288	61,45	61,288	61,45	61,25	61,32	61,288	61,288	61,30
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,83	17,90	17,75	17,85	17,80	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,093	12,093	12,10	12,093	12,08	12,05	12,10	12,093	12,093	12,10
Yen giapponese	4,19	4,19	4,19	4,19	4,185	4,18	4,187	4,19	4,19	4,19

Media dei titoli del 2 febbraio 1979

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	65,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,550
» 5,50 % » » 1968-83	84,175
» 5,50 % » » 1969-84	80,900
» 6 % » » 1970-85	81,050
» 6 % » » 1971-86	79,125
» 6 % » » 1972-87	76,625
» 9 % » » 1975-90	82,700
» 9 % » » 1976-91	82,850
» 10 % » » 1977-92	86,425
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,825
» » » » 1- 1-1978/80	100,975
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
» » » » 1- 6-1978/80	100,700
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,525
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,175
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,050
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,575
» » » 10 % 1- 1-1981	96,400
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,025
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,175
» » » 12 % 1- 4-1982	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 febbraio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	847,50
Dollaro canadese	706,155
Marco germanico	449,68
Fiorino olandese	416,84
Franco belga	28,608
Franco francese	196,065
Lira sterlina	1678,60
Corona danese	162,91
Corona norvegese	164,21
Corona svedese	191,815
Franco svizzero	495,205
Scellino austriaco	61,304
Escudo portoghese	17,85
Peseta spagnola	12,097
Yen giapponese	4,188

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventitre posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nella seduta del 28 giugno 1978;

Vista la deliberazione n. 10, allegata al verbale n. 37 del 20 luglio 1978 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventitre posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità.

I suddetti ventitre posti sono ripartiti per gruppi nel modo che segue:

a) un posto al laboratorio di biologia cellulare e immunologia; discipline: biologia molecolare; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche o chimica o fisica;

b) un posto al laboratorio di biologia cellulare e immunologia; discipline: immunopatologia; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia;

c) un posto al laboratorio di biologia cellulare e immunologia; discipline: immunochimica; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche o chimica o fisica;

d) un posto al laboratorio di epidemiologia e biostatistica; discipline: epidemiologia e patologia ambientale; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche;

e) un posto al laboratorio di epidemiologia e biostatistica; discipline: economia e pianificazione sanitaria; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o economia e commercio o scienze statistiche e attuariali o scienze statistiche e demografiche;

f) un posto al laboratorio di farmacologia; discipline: farmacologia biochimica; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o chimica o farmacia;

g) un posto al laboratorio di farmacologia; discipline: farmacologia endocrina e del metabolismo; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia;

h) un posto al laboratorio di farmacologia; discipline: farmacologia renale; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia;

i) un posto al laboratorio di igiene del territorio; discipline: biologia e microbiologia dell'ambiente non confinato; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze agrarie o scienze biologiche o scienze naturali;

k) un posto al laboratorio di igiene del territorio; discipline: metodi di analisi negli ambienti non confinati; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica o ingegneria chimica o farmacia;

l) un posto al laboratorio di igiene del territorio; discipline: ingegneria sanitaria; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria civile (sezione idraulica) o in ingegneria meccanica;

m) un posto al laboratorio di igiene del lavoro; discipline: metodi microanalitici nel controllo degli inquinanti chimici dell'ambiente; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica o farmacia;

n) un posto al laboratorio di igiene del lavoro; discipline: igiene ambientale; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o chimica;

o) un posto al laboratorio di malattie batteriche e virali; discipline: virologia animale; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche;

p) due posti al laboratorio di malattie batteriche e virali; discipline: batteriologia medica; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche;

q) un posto al laboratorio di parassitologia; discipline: entomologia medica; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche o scienze naturali;

r) un posto al laboratorio di patologia non infettiva; discipline: biochimica ematologica; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche;

s) un posto al laboratorio di patologia non infettiva; discipline: patologia molecolare; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia;

t) un posto al laboratorio di patologia non infettiva; discipline: patologia dello sviluppo; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia;

u) un posto al laboratorio di tecnologie biomediche; discipline: biochimica clinica; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o chimica;

v) un posto al laboratorio di tossicologia; discipline; mutagenesi; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche o scienze naturali;

z) un posto al laboratorio di veterinaria; discipline: malattie parassitarie degli animali domestici; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina veterinaria.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare i primi ricercatori e i ricercatori che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Al concorso possono altresì partecipare i ricercatori o docenti, provvisti di laurea, che abbiano compiuto almeno nove anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca, statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere, deve essere riconosciuto con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Non sarà considerata, ai fini del computo dei nove anni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso, l'attività prestata presso i suddetti istituti in qualità di ospite, borsista, interno, assistente volontario e simili, cioè non sarà valutata l'attività non identificabile in un vero e proprio rapporto d'impiego.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando, posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di laurea: quello richiesto per il gruppo di posti per il quale s'intende concorrere e indicato nel precedente art. 1;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al servizio II, ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Chi intenda concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate, allegando, a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 6, che intende presentare.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano o meno riportato condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) per quale gruppo di posti di cui al precedente art. 1 intendono concorrere;

9) la durata e la natura dei servizi prestati, valutabili ai sensi dell'art. 2 del presente bando, precisando le mansioni svolte durante detti servizi;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Il candidato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, tempestivamente, le eventuali variazioni del proprio recapito.

I candidati debbono allegare alla domanda di partecipazione al concorso la documentazione attestante i servizi di cui al n. 9) del presente articolo. Qualora detti servizi siano stati prestati presso università o istituzioni scientifiche straniere, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso apposita istanza, in carta bollata, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui al precedente art. 2.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Le pubblicazioni, con un elenco delle medesime, dovranno essere presentate a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti dieci.

Detto punteggio sarà così ripartito:

Cat. I. — Pubblicazioni scientifiche: fino a punti 6,00;

Cat. II. — Lavori originali elaborati per il servizio, specializzazioni, libere docenze, incarichi speciali, incarichi universitari ed altri titoli scientifici attinenti ai compiti istituzionali dell'Istituto superiore di sanità: fino a punti 4,00.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede la prova d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 7.

L'esame consisterà in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta da ciascun candidato e sui titoli scientifici prodotti dallo stesso.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Per l'esame potrà essere attribuita a ciascun candidato una valutazione non superiore a punti dieci.

L'esame non s'intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno punti sei.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati di ciascun gruppo esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Per lo svolgimento degli esami, si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 31, quarto comma, della citata legge n. 519/1973, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il punteggio ottenuto nell'esame.

In base alla votazione complessiva, la commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito (una per ciascuno dei gruppi di posti indicati nell'art. 1) con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

A tal fine i candidati che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza di cui al precedente comma, dovranno presentare per loro diretta iniziativa, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, nelle prescritte forme, al servizio II, ufficio concorsi, dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'esame.

I documenti, presentati direttamente all'ufficio sopra indicato, saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

In base alle graduatorie di merito, formulate ai sensi del secondo comma del precedente art. 8, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

I candidati che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultassero vincitori in più graduatorie, dovranno comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine di venti giorni che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intendono optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria ciascun candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno quindi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 8.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei, nonchè la graduatoria unica finale risultante dall'unificazione delle graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti del concorso di cui trattasi, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 4 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità; la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 8) o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini previsti dall'art. 8.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera d'invito indicata nel presente articolo.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo, saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in servizio e, dopo un periodo non inferiore a tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla loro attività scientifica e di servizio da parte del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, sentito il comitato scientifico dell'Istituto medesimo, saranno confermati in ruolo.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

I vincitori del concorso per i quali il giudizio di cui al comma precedente sia sfavorevole, se già dipendenti dell'Istituto superiore di sanità saranno collocati nel ruolo dei ricercatori, anche in soprannumero, nella classe di provenienza, se provenienti dall'esterno decadranno dall'impiego.

Questi ultimi avranno diritto ad una indennità *una tantum* pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

Art. 12.

A coloro che conseguiranno la nomina a dirigente di ricerca sarà corrisposto il trattamento economico relativo alla predetta qualifica previsto dalla legge 7 agosto 1973, n. 519, nonchè gli altri assegni spettanti per legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1978
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 236

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . tel. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a ventitre posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità.

Il sottoscritto dichiara di voler concorrere per il gruppo di posti di cui alla lettera . . . . dell'art. 1 del bando.

A tal fine dichiara che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . ;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi, valutabili ai sensi dell'art. 2 del bando:

dal . . . . . al . . . . in qualità di . . . . . presso . . . . . . ;

dal . . . . . al . . . . in qualità di . . . . . presso . . . . . . ;

7) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (4);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

9) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo .

Allega alla presente la documentazione attestante i servizi indicati al precedente punto 6) e (per coloro che hanno prestato servizio presso università o istituzioni scientifiche straniere riconoscibili ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del bando) l'istanza di riconoscimento dei servizi prestati presso università o istituzioni scientifiche straniere.

Allega altresì le pubblicazioni e gli altri titoli di merito con i relativi elenchi, in duplice copia.

Roma, .

Firma (5)

. . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(4) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(871)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a quaranta posti di capo ufficio in prova nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 19 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639;

Visto il decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed alla istituzione degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente la determinazione delle piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1976, registro n. 5, foglio n. 182, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a quarantotto posti di capo ufficio in prova (par. 190) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Accertato che alla data del presente bando dei nove vincitori del concorso di cui al punto precedente soltanto quattro risultano in attività di servizio;

Ravvisata la necessità, in relazione alle accertate esigenze dell'amministrazione, di coprire i quaranta posti residui già autorizzati e rimasti scoperti con il predetto concorso;

Tenuto conto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1978, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 188, quattro posti sono stati messi a concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l'ammissione ad un corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati nelle carriere direttive amministrative, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il parere favorevole n. 6/75 del 14 aprile 1975, espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione sui programmi di esame per l'ammissione nella carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quaranta posti di capo ufficio in prova (par. 190) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Dei suddetti quaranta posti, 1/6, pari a 6,66 = 7, è riservato, ai sensi dell'art. 53 dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea, e sedici posti sono riservati, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, al personale impiegatizio dei ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che sia provvisto del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessari per accedere al presente concorso.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di riservatari utilmente collocati nella graduatoria verranno conferiti, nell'ordine, agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato e delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea: in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche e demografiche, in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economico marittime, in scienze coloniali, in sociologia, in matematica, in economia aziendale, in scienze economiche e sociali, in scienze economiche e bancarie, in scienze economiche e in scienze dell'informazione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazioni, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I^a - Sezione II^a (ufficio concorsi), via Molise n. 2, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) la lingua estera obbligatoria nella quale si intende sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

1) statistica metodologica, demografica ed economica;

2) economia politica e scienza delle finanze.

Colloquio:

Il colloquio verterà oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte anche sulle seguenti:

nozioni di diritto pubblico: costituzionale ed amministrativo;

nozioni di legislazione sociale;

legislazione sugli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

matematica finanziaria;

lingua francese o inglese a scelta del candidato, conversazione e traduzione di un brano di carattere tecnico-amministrativo (il candidato dovrà indicare nella domanda la lingua prescelta).

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 5 e 6 aprile 1979, alle ore 8, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita; i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del pesente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati capo ufficio in prova (par. 190) nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e conseguiranno la nomina a capo ufficio previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, comprese le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio senza giustificato motivo decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (par. 190) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1978

Il Ministro: PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Industria, foglio n.* 11

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quaranta posti di capo ufficio in prova (parametro 190) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli ufici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . . (francese o inglese);

9) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . ., con la qualifica di . ., presso la quale è stato assunto il . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . dal . . al . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego), ovvero di prestare servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di . . dal .

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(1046)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Sassari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 ottobre 1977 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Sassari;

Visto il decreto ministeriale in data 14 dicembre 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Sassari, nell'ordine appresso indicato:

1) De Gregoriis Bruno	punti	85,853	su 132
2) Carusi Agostino	»	76,109	»
3) Labriola Antonio	»	76,100	»
4) Mangione Francesco	»	73,595	»
5) Mammana Francesco	»	73,447	»
6) Visone Aniello	»	72,845	»
7) Cresta Primo	»	72,738	»
8) Ciccone Saverio	punti	72,563	su 132
9) Ventrella Giuseppe	»	72,260	»
10) De Martino Salvatore	»	71,503	»
11) Passaretti Umberto	»	71,360	»
12) Piredda Salvatore Giovanni	»	71,287	»
13) Taranto Fausto	»	71,033	»
14) Zagordo Cosimo	»	70,778	»
15) Bova Antonino	»	70,400	»
16) Marcucci Pasquale	»	70,220	»
17) Colavolpe Antonio	»	69,837	»
18) Falciglia Antonino	»	69,652	»
19) Storto Armando	»	69,181	»
20) Pesente Elio	»	68,976	»
21) Lo Martire Stelio	»	67,997	»
22) Scorza Saverio	»	66,446	»
23) Gammaldi M. Eugenio	»	65,418	»
24) Russo Alesi Domenico	»	65,150	»
25) Magoni Beniamino	»	63,599	»
26) Di Crostofaro Giamberardino	»	63,016	»
27) Gigliotti Giovanni	»	62,722	»
28) Stabili Franco	»	62,290	»
29) Muriana Giuseppe	»	62,072	»
30) Santoro Pasquale	»	61,760	»
31) Callipo Gaetano	»	61,613	»
32) Marinelli Gaspero	»	61,240	»
33) Mura Francesco	»	60,922	»
34) Maccioni Pietro	»	60,366	»
35) De Felice Renato	»	59,814	»
36) Micele Silvano Mario	»	59,727	»
37) Caccavale Antonio	»	59,269	»
38) Bruno Carmelo	»	58,500	»
39) Peralta Antonio	»	57,166	»
40) Scrudato Salvatore	»	56,132	»
41) Ioppi Giuseppe	»	53,250	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(539)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, a sei posti di ragioniere principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 46-47 del 17-24 novembre 1977, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 ottobre 1977, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per esami, a sei posti di ragioniere principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1976.

(717)

Avviso relativo alla pubblicazione degli atti del concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della matematica e fisica negli istituti di istruzione secondaria.

Nel Bollettino ufficiale n. 46-47 del 17-24 novembre 1977, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 settembre 1977, relativo all'approvazione degli atti del concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della matematica e fisica negli istituti di istruzione secondaria, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1974.

(718)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 36/SAN del 17 novembre 1977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1976;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;
Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Mastromatteo dott. Lucio, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

Componenti:

Fiore dott. Domenico, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia;
Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;
Pederzini prof. Augusto, primario medico degli istituti ospedalieri di Mantova;
Benedini prof. Eros, primario chirurgo degli istituti ospedalieri di Mantova;
Campagnari dott. Bruno, medico condotto.

Segretario:

Sassi dott. Gino, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Mantova, della prefettura e dei comuni interessati.

Mantova, addì 17 novembre 1978

p. *Il presidente*: MANFREDI

(542)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatorie generali dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 970 del 16 maggio 1977, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1976;
Visto il proprio decreto n. 1660 del 2 ottobre 1978, con il quale si è proceduto all'ammissione dei candidati al concorso stesso;
Visti i decreti dell'assessore regionale all'igiene ed alla sanità n. 1/San.Amm.6/20 del 6 gennaio 1978, n. 611/Pres. del 19 giugno 1978, con i quali si è provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Visti gli atti relativi della predetta commissione;
Constatate la regolarità e la legittimità delle effettuate operazioni concorsuali;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869 ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;
Vista la legge regionale 14 novembre 1977, n. 25;
Vista la deliberazione della giunta regionale 13 luglio 1976, n. 2058;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1976:

1.	Cozzarolo Paolo	punti	82,565	su 120
2.	Rossini Carlo	»	81,755	»
3.	Marani Francesco	»	74,910	»
4.	Pujatti Giuseppe	»	66,860	»
5.	Moneghini Giovanni	»	64,400	»
6.	Grosso Giuliano	»	61,520	»
7.	Specogna Giuseppe	»	60,210	»
8.	Zuliani Francesco	»	57,000	»
9.	Riondato Gianni	»	56,920	»
10.	Salti Giorgio	»	54,000	»
11.	Coassin Renato	»	53,380	»
12.	D'Orlando Roberto	»	53,220	»
13.	Pasini Romano	»	52,250	»
14.	Pasquali Fabrizio	»	51,000	»
15.	Dal Vit Paolo	»	51,000	»
16.	Gentili Roberto	»	50,500	»
17.	Villani Sergio	»	50,185	»
18.	Rossi Pier Luigi	»	50,000	»
19.	Chiapolino Paolo	»	49,840	»
20.	Lanfranco Marco	»	49,500	»
21.	Venturi Luciano	»	49,500	»
22.	Michelini Pietro	»	49,500	»
23.	Casale Michele	»	49,260	»
24.	Battilana Oreste	»	49,120	»
25.	Bisighini Paolo	»	47,920	»
26.	Mattei Achille	»	47,500	»
27.	Marconi Mario	»	47,180	»
28.	Benatti Carlo	»	47,000	»
29.	Mantovani Ernesto	»	47,000	»
30.	Bulfon Armando	»	46,520	»
31.	Bovo Agostino	»	46,210	»
32.	Chiaramello Stefano	»	46,000	»
33.	De Gregori Luigi	»	45,000	»
34.	Ceresa Mario	»	45,000	»
35.	Roberti Francesco	»	44,500	»
36.	Gandini Gabriele	»	44,500	»
37.	Fontanarosa Sergio	»	44,000	»
38.	Grossi Alfredo	»	44,000	»
39.	Galbero Graziano	»	43,520	»
40.	Pezzaioli Franco	»	43,500	»
41.	Chizzoni Franco	»	43,000	»
42.	Busti Renzo	»	43,000	»
43.	Marini Gian Franco	»	42,500	»
44.	Michielini Arturo	»	42,120	»
45.	Scorzato Ivano	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Udine, addì 15 dicembre 1978

Il veterinario provinciale: CALVANI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2013 del 15 dicembre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1976;
Ritenuto che il beneficio della precedenza assoluta previsto a favore degli invalidi civili dall'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, non possa venire riconosciuto nella fattispecie in esame attesa l'inapplicabilità della disposizione medesima in ragione del carattere di unicità — con riferimento ai rispettivi organici — proprio di tutti i posti di veterinario condotto che costituiscono l'oggetto del concorso stesso;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso;

In conformità alla graduatoria sopra menzionata;

Preso atto delle sedi per le quali i candidati risultati idonei hanno dichiarato di concorrere nonché all'ordine di preferenza dagli stessi in merito manifestata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869 ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Vista la deliberazione della giunta regionale 13 luglio 1976, n. 2058;

Decreta:

I sottoelencati partecipanti al concorso in premessa indicato sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie appresso indicate in corrispondenza dei rispettivi nominativi:

Cozzarolo Paolo: Cividale;

Rossini Carlo: Rivignano - Teor - Varmo;

Marani Francesco: Premariacco - Moimacco - Prepotto - Torreano;

Pujatti Giuseppe: Lignano;

Moneghini Giovanni: Villa Santina - Enemonzo - Lauco - Preone - Raveo;

Grosso Giuliano: Paluzza - Cercivento - Ligosullo - Sutrio - Treppo Carnico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Udine, addì 15 dicembre 1978

Il veterinario provinciale: CALVANI

(541)

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 91 del 15 gennaio 1974, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario consorziale nelle condotte vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1973;

Visti i propri decreti n. 1434 del 26 ottobre 1974 e n. 965 del 13 maggio 1977, con i quali si è provveduto all'ammissione dei candidati al concorso stesso;

Visti i decreti dell'assessore regionale all'igiene ed alla sanità n. 597 del 21 ottobre 1975, n. 542 del 26 maggio 1978, n. 732 del 7 agosto 1978, con i quali si è provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta commissione;

Constatata la regolarità e la legittimità delle effettuate operazioni concorsuali;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869 ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

Vista la legge regionale 14 novembre 1977, n. 25;

Vista la deliberazione della giunta regionale 13 luglio 1976, n. 2058;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1973:

1. Rugo Luigi . . . punti 86,330 su 120
2. Della Bianca Dino . » 78,155 »
3. Rossini Carlo . . . » 73,810 »
4. Marani Francesco . . » 71,710 »
5. Soldà Alessandro . » 63,535 »
6. Duratti Giuseppe . . . . » 63,160 »
7. Turello Pier Arrigo . . . . punti 59,635 su 120
8. Madile Giovanni . . . . . » 58,315 »
9. Riondato Gianni . . . . . » 57,420 »
10. Grosso Giuliano . . . . . » 54,420 »
11. Specogna Giuseppe . . . . » 52,920 »
12. Zuliani Francesco . . . . . » 50,000 »
13. Giustozzi Pio Adriano . . . . » 49,920 »
14. Del Vecchio Pier Luigi . . . . » 47,500 »
15. Gabbrielli Pietro . . . . . » 44,000 »
16. Chiapolino Paolo . . . . . » 43,800 »
17. Marchesan Rocco . . . . » 42,435 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Udine, addì 15 dicembre 1978

Il veterinario provinciale: CALVANI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2011/Vet. del 15 dicembre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario consorziale nelle condotte vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1973;

Preso atto delle rinunce alla assegnazione delle sedi poste a concorso prodotte con dichiarazione pervenuta all'ufficio in data 7 novembre 1978 dal dott. Marani Francesco e con dichiarazione pervenuta il 28 novembre 1978 dal dott. Rossini Carlo;

Ritenuto che il beneficio della precedenza assoluta previsto a favore degli invalidi civili dall'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, non possa venir riconosciuto nella fattispecie in esame attesa l'inapplicabilità della disposizione medesima in ragione del carattere della unicità — con riferimento ai rispettivi organici — proprio di tutti i posti di veterinario condotto che costituiscono l'oggetto del concorso stesso;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso;

In conformità alla graduatoria sopra menzionata ed alle rinunce formulate;

Preso atto delle sedi per le quali i candidati risultati idonei hanno dichiarato di concorrere nonché dell'ordine di preferenza dagli stessi in merito manifestato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869 ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n 902;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Vista la deliberazione della giunta regionale 13 luglio 1976, n. 2058;

Decreta:

I sottoelencati partecipanti al concorso in premessa indicato sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie consorziali appresso indicate in corrispondenza dei rispettivi nominativi:

Rugo Luigi: S. Daniele - Ragogna - Rive d'Arcano;

Della Bianca Dino: Pozzuolo del Friuli - Lestizza;

Soldà Alessandro: Tolmezzo - Amaro - Cavazzo Carnico - Verzegnis;

Duratti Giuseppe: Tarvisio - Malborghetto Valbruna;

Turello Pier Arrigo: S. Pietro al Natisone - Drenchia - Grimacco - Pulfero - S. Leonardo - Savogna - Stregna;

Madile Giovanni: Comeglians - Forni Avoltri - Ovaro - Prato Carnico - Ravascletto - Rigolato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Udine, addì 15 dicembre 1978

Il veterinario provinciale: CALVANI

(540)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente urologo addetto alla prima divisione urologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente urologo addetto alla prima divisione urologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(351/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso a due posti di assistente di neurochirurgia addetto alla clinica neurochirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di neurochirurgia addetto alla clinica neurochirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(345/S)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni in Persiceto (Bologna).

(346/S)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(347/S)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorso ad un posto di primario di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(359/S)

SPEDALE CHIRURGICO « S. GIOVANNI DI DIO » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Firenze.

(360/S)

OSPEDALE « S. LUCIA » DI RECANATI

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Recanati (Macerata).

(361/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO E DI MALATTIE SOCIALI E DEL LAVORO DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali e del personale dell'ente in Torino.

(362/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « G. CIACCIO » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio concorsi) dell'ente in Catanzaro.

(368/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale pad. 3;

un posto di aiuto medico addetto al servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(364/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario medico addetto alla prima divisione di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(366/S)

OSPEDALE « S. MARIA BIANCA » DI MIRANDOLA

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(363/S)

OSPEDALI « EUR-GARBATELLA » DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio C.T.O., a:

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia addetto al pronto soccorso (a tempo pieno);

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Roma.

(369/S)

OSPEDALE « G. COMPAGNA » DI CORIGLIANO CALABRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(370/S)

ANTONIO SÈSSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790370)